

## ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA CONDIVISIONE DEI PIANI FORMATIVI

### TRA LE PARTI SOCIALI

“UGL - Unione Generale del Lavoro”, con sede legale nel comune di Roma (RM) alla Via delle Botteghe Oscure n. 54 e codice fiscale 80197010582, nella persona del Segretario Generale, sig. Francesco Paolo Capone

E

“UNSIK – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori”, con sede legale nel Comune di Roma (RM) alla Via Angelo Bargonì n. 78 e codice fiscale 91030090129, nella persona del Presidente Nazionale, sig. Domenico Mamone.

### PREMESSO CHE

- UGL ed UNSIK hanno promosso e costituito in data 15/07/2009, a seguito di accordo interconfederale del 06/07/2009, giuste disposizioni di cui all’art. 118 della Legge n. 388/2000 e normativa collegata, l’associazione denominata “Fondolavoro – Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione continua delle Micro, Piccole, Mie e Grandi Imprese”;
- l’associazione denominata “Fondolavoro – Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione continua delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese” è stata espressamente autorizzata ad operare con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 151 del 21/03/2012;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 della Legge n. 388/2000 e normativa collegata, i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua finanziano piani formativi aziendali, individuali, settoriali e territoriali concordati tra le parti sociali che partecipano i fondi medesimi;
- con Circolare di ANPAL prot. 0000001 del 10/04/2018 è stato declinato il processo di condivisione dei piani formativi ad opera delle parti sociali che partecipano i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

Tutto ciò considerato e premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente accordo interconfederale, si conviene e si stipula quanto segue:

- l’accordo tra le parti sociali per la condivisione del piano formativo deve essere predisposto dall’Ente titolare del piano medesimo ed evidenziare gli elementi informativi essenziali (qualitativi e quantitativi) che contraddistinguono forma, contenuti, metodi, costi e beneficiari dei processi di apprendimento;
- l’accordo tra le parti sociali deve pervenire, in tempo utile, alle parti medesime, dall’Ente titolare del piano formativo, a mezzo consegna a mano ovvero posta elettronica certificata



(da un indirizzo di posta elettronica certificata) oppure sistema informatico "SOFIA – Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato " disponibile all'indirizzo web <https://sofia.fondolavoro.it/>;

- entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di acquisizione dell'accordo tra le parti sociali, le parti stesse, in caso di condivisione, provvedono a sottoscriverlo e restituirlo all'Ente titolare del piano formativo, a mezzo consegna a mano ovvero posta elettronica certificata (da un indirizzo di posta elettronica certificata) oppure sistema informatico "SOFIA – Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato " disponibile all'indirizzo web <https://sofia.fondolavoro.it/>;
- qualora l'accordo tra le parti sociali non venga restituito all'Ente titolare del piano formativo, entro il termine di scadenza della presentazione del piano formativo medesimo a Fondolavoro, esso deve intendersi espressamente non condiviso;
- nel rispetto del principio di sussidiarietà, le parti sociali, formalizzano la condivisione del piano formativo al livello di rappresentatività corrispondente alla dimensione organizzativa del piano medesimo: aziendale (individuale), settoriale, territoriale, in caso di assenza o mancato riscontro, la condivisione viene ricercata al livello di rappresentatività immediatamente superiore, ovvero confederale; più precisamente, si dovranno seguire i presenti criteri:
  - a) la documentazione relativa al piano formativo aziendale/individuale, in impresa in cui sia presente una RSA o una RSU dovrà essere condiviso previamente tra l'impresa ovvero il rappresentante UNSIC e la RSA o la RSU a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parere positivo o mancato riscontro nel termine di cinque giorni di calendario dalla data della richiesta, dovrà essere trasmesso a livello confederale;
  - b) la documentazione relativa al piano formativo aziendale/individuale, in impresa in cui non sia presente una rappresentanza sindacale, dovrà essere condivisa previamente dalle competenti commissioni paritetiche territoriali ove istituite; in caso di parere positivo o mancato riscontro nel termine di cinque giorni di calendario dalla data della richiesta, dovrà essere trasmessa a livello confederale;
  - c) la documentazione relativa ai piani formativi interaziendali regionali e interregionali dovrà essere condivisa a livello confederale.

Il presente accordo annulla e sostituisce precedenti accordi intercorsi nella specifica materia. Esso entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha validità sino al 31/12/2022 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta anche di una sola delle parti, da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata alla controparte, entro 60 giorni di calendario successivi a ciascuna scadenza.

Ai fini dell'attuazione del presente accordo interconfederale, le parti eleggono i seguenti recapiti:




UGL – Unione Generale del Lavoro  
Via delle Botteghe Oscure n. 54  
00186 Roma (RM)  
posta elettronica certificata [segreteriaugl@legalmail.it](mailto:segreteriaugl@legalmail.it)

UNSIC – Unione Nazionale sindacale Imprenditori e Coltivatori  
Via Angelo Bargoni n. 78  
00153 Roma (RM)  
posta elettronica certificata [unsicnazionale@legalmail.it](mailto:unsicnazionale@legalmail.it)

Roma, 12 giugno 2020

UGL – Unione Generale del Lavoro  
Francesco Paolo Capone



UNSIC – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori  
Domenico Mamone



